

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

TITOLO: Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”*.

Amministrazioni competenti per materia: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, e Ministri: della difesa; dell'economia e delle finanze; delle imprese e del Madi in Italy; del lavoro e delle politiche sociali; della salute; dell'istruzione e del merito; dell'università e della ricerca.

Per le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, comma 1; e 14, è stata concessa l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale *“Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR”*.

Le relazioni AIR settoriali, in relazione ai contributi pervenuti, sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.

- 1) Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: **articoli 2, 3, 4, 6 e 7.**
- 2) Disposizioni in materia di difesa: **articoli 11 e 12.**
- 3) Disposizioni in materia di protezione civile: **articolo 13.**
- 4) Disposizioni in materia di imprese e made in Italy: **articolo 15.**

Disposizioni in materia finanziaria, fiscale: Articoli: 2 (*Rideterminazione del valore delle cripto-attività*); **3** (*Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi*); **4** (*Assegnazione agevolata ai soci*); **6** (*Proroga termini finanziari*); **7** (*Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale*).

Referente AIR: Ufficio legislativo-finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

SINTESI DELL' AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento in esame risponde alla necessità di adottare misure urgenti in tema di proroga e definizione di termini legislativi, di rimessione in termini per il versamento di tributi e contributi dei soggetti aventi residenza, sede legale o operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, di prosecuzione dei pagamenti ad opera del fondo indennizzi risparmiatori, di tutela dei lavoratori dipendenti cosiddetti «fragili», nonché al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria, universitaria, di istruzione, di giustizia militare e di organizzazione amministrativa. A ciò si aggiungono altre disposizioni volte a prorogare i termini per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina.

In tale contesto si collocano le disposizioni di carattere fiscale che verranno di seguito esaminate e che riguardano: la rideterminazione del valore delle cripto-attività (art. 2); la rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi (art. 3); l'assegnazione agevolata di beni ai soci (art. 4); le misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 7).

L'**articolo 2** del provvedimento introduce una modifica relativa alla rideterminazione del valore delle cripto-attività. Più nello specifico, la norma interviene sull'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, differendo al 15 novembre 2023 il termine precedentemente fissato al 30 settembre del medesimo anno.

Si tratta di una proroga dei termini fissati ai commi 134 e 135 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Tali termini fanno riferimento al versamento o all'eventuale rateizzazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente comma 133 della stessa legge, concernente la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da cripto-attività.

Invero, il comma 126, lettera a) dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, introducendo la lettera c-*sexies*) al comma 1 dell'articolo 67 del Testo Unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917 del 1986) ha classificato tra i "redditi diversi" anche le plusvalenze e gli altri oneri realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta, specificando che non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni. In tale occasione, il legislatore ha inoltre ritenuto opportuno chiarire che per "cripto-attività" deve intendersi una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Il comma 133 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha così previsto che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ora citate, per ciascuna crypto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, a condizione che questo sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.

L'**articolo 2** del decreto-legge in esame prevede dunque una doppia proroga. *In primis*, il termine per il versamento dell'imposta - inizialmente fissato al 30 giugno 2023, poi prorogato al 30 settembre 2023 dalla legge di conversione del c.d. "decreto Omnibus" (legge 3 luglio 2023, n. 87) - è stato differito al 15 novembre 2023. In secondo luogo, la proroga con gli stessi termini viene disposta anche per il versamento della prima rata in caso di rateizzazione del pagamento. Resta ferma la specifica che la rateizzazione è disposta fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo e sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Il decreto-legge in argomento, come anticipato, ha previsto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di luglio 2023 in alcuni territori della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. La norma di cui all'**articolo 3**, infatti, prevede una remissione in termini in favore dei soggetti residenti nei suddetti territori che, a causa degli eccezionali eventi alluvionali, non hanno potuto effettuare i versamenti fiscali e contributivi alle scadenze previste.

In sintesi:

- il primo comma considera tempestivi - se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2023, senza applicazione di sanzioni ed interessi - i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti aventi residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori dei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023.
- il comma 2 prevede che non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzioni ed interessi, ovvero mediante ravvedimento.

L'**articolo 4** proroga al 30 novembre 2023 il termine del 30 settembre 2023 previsto dall'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022 per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali nonché proroga il medesimo termine per il versamento delle relative

imposte sostitutive. Il termine del 30 settembre 2023 è stato ritenuto troppo stringente, anche per la concomitanza con altre scadenze fiscali.

L'**articolo 6** del provvedimento prevede una modifica del termine entro il quale i contribuenti soggetti al regime forfetario sono tenuti all'adempimento degli specifici obblighi informativi previsti dalla normativa vigente (cfr. articolo 1, comma 73, legge 23 dicembre 2014, n. 190). In particolare, l'articolo 6 prevede, relativamente al periodo d'imposta 2021, il differimento al 30 novembre 2024 del termine per l'adempimento degli obblighi informativi previsti a carico dei contribuenti che applicano il regime forfetario.

Tale disposizione è finalizzata a garantire un miglior coordinamento delle esigenze informative in esame con i principi dettati in materia di concordato preventivo biennale dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "*delega al Governo per la riforma fiscale*".

L'**articolo 7** mira ad anticipare dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023 il termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta – di cui all'articolo 1, commi da 2 a 9, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 – riconosciuti a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023.

CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento normativo contenuto nell'**articolo 2** estende il termine per aderire all'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 1, commi da 133 a 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di cripto-attività detenute alla data del 1° gennaio 2023.

L'intervento si inserisce nel più generale quadro di regolarizzazione fiscale delle cripto-attività, avviato in modo più organico sin dalla Legge di Bilancio del 2023, con la quale il legislatore ha preso atto della loro rapida e notevole diffusione e della necessaria e conseguente regolazione normativa.

La disposizione normativa di cui all'**articolo 3** si inserisce nel novero delle misure emergenziali adottate dal Governo per fronteggiare gli eccezionali eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 4 luglio 2023 in alcuni territori della regione Lombardia. Alla base dell'intervento normativo è la dichiarazione dello stato di emergenza, con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023.

L'intervento nasce dalla considerazione che i soggetti residenti nei predetti Comuni, non avendo modo di effettuare tempestivamente i versamenti tributari e contributivi che scadono nel periodo concomitante a tali eccezionali eventi metereologici (nello specifico, dal 4 al 31 luglio 2023) – sia per l'impossibilità materiale derivante dai danni alle strade, agli immobili e alle infrastrutture, sia per

la indisponibilità economica dei soggetti direttamente colpiti - subirebbero l'applicazione di sanzioni per i tardivi versamenti.

Con riferimento all'**articolo 4** si evidenzia quanto segue.

L'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023) ha stabilito che le Snc, Sas, S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a. che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci:

- beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione;
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap - nella misura dell'8% o del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione - sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'agevolazione si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che, entro il 30/9/23, si trasformano in società semplici.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato in 2 rate:

- 1) il 60% entro il 30/9/23;
- 2) il 40% entro il 30/11/23.

Il termine del 30 settembre 2023 è stato ritenuto troppo stringente, anche per la concomitanza con altre scadenze fiscali. Una richiesta di un più ampio termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali è stata anche oggetto di un'interrogazione 5-01306 a risposta scritta pubblicata il 13 settembre 2023 nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze).

In tale interrogazione, gli Onorevoli interroganti, sulla scorta delle segnalazioni ricevute, hanno chiesto al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere "quali iniziative di tipo normativo si intendano introdurre al fine di concedere un maggior termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali".

Con riferimento, invece, all'**articolo 6**, occorre premettere che, nell'ottica di potenziare i diversi istituti di adesione spontanea, l'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 2, della legge di delega fiscale n. 111 del 2023, ha delegato il Governo a introdurre una procedura di concordato preventivo biennale alla quale possono accedere i contribuenti di minore dimensione titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

La suddetta disposizione si rivolge ai contribuenti soggetti al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. I contribuenti sottoposti a tale regime

possono determinare, in maniera agevolata, il reddito imponibile mediante l'applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori. A questi ultimi è possibile applicare un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle previste per le imposte sui redditi, addizionali e Irap.

Proprio per i contribuenti soggetti al regime forfetario, la legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 73, ha previsto che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, individua specifici obblighi informativi. Da tali obblighi informativi sono esclusi i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

A tal proposito, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, è stato disposto che gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del citato comma 73 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il periodo d'imposta 2021, devono essere riportate nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche (righe da 375 a 381) dai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM.

Tale regime deve necessariamente coordinarsi con quanto previsto dalla legge delega fiscale all'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 2.

La suddetta disposizione delega il Governo a prevedere che la proposta per la definizione della base imponibile del concordato preventivo biennale, ai fini della imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, potrà essere formulata dall'Agenzia delle entrate in base all'incrocio delle banche dati e le nuove tecnologie a disposizione, nonché sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili.

La stessa legge delega fissa la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di un successivo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, risulti che il contribuente non abbia correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità. La disposizione prevede altresì l'irrilevanza - ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori - di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato.

La disposizione recata dall'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 2, della legge di delega fiscale mira, pertanto, a favorire l'emersione di materia imponibile e a offrire al contribuente l'opportunità di rendere certa la propria posizione tributaria.

Ciò premesso, con la previsione del termine del 30 novembre 2024 introdotta dall'articolo 6 del decreto-legge in commento, il legislatore intende operare un miglior coordinamento tra gli obblighi informativi per i contribuenti che applicano il regime forfetario e i principi dettati dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111 in materia di concordato preventivo biennale.

Attraverso tale intervento sarà possibile, infatti, avvalersi dei dati, relativi al periodo d'imposta 2021 e comunicati dai contribuenti che applicano il regime forfetario entro il termine del 30 novembre 2024, anche ai fini della definizione della base imponibile del concordato preventivo biennale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo di cui all'**articolo 2** è stato effettuato per consentire ai soggetti interessati dalla misura in argomento di avere un maggior lasso di tempo per l'effettuazione del versamento, anche alla luce della novità del regime introdotto con la legge di bilancio 2023 circa la tassazione delle cripto-attività. Destinatari della disposizione sono le persone fisiche, gli enti non commerciali (se l'operazione da cui deriva un potenziale reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale), le società semplici ed equiparate, ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, e i soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato che siano in possesso di cripto-attività alla data del 1° gennaio 2013. L'obiettivo specifico è quello di concedere ai citati soggetti un lasso di tempo maggiore per il versamento dell'imposta sostitutiva ai fini della rivalutazione, anche in caso di rateizzazione.

L'obiettivo generale della norma contenuta nell'**articolo 3** - che prevede la remissione in termini per il versamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, a favore dei soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori direttamente interessati dai gravi eventi alluvionali verificatisi nel mese di luglio 2023 - è quello di evitare a tali soggetti, che a causa degli eventi calamitosi sono impossibilitati ad ottemperare agli obblighi fiscali e contributivi, siano applicati sanzioni e interessi. Allo stesso tempo, la norma ha lo scopo di supportare i medesimi soggetti anche da un punto di vista economico, in quanto con la sospensione dei termini di versamento e la previsione di una ripresa differita delle somme sospese si posticipa l'esborso delle somme dovute.

Le norme si applicano a tutti i soggetti che alla data del 4 luglio 2023 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 e, pertanto, riguardano sia le persone fisiche che i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi anche piccole, medie e grandi imprese.

Per il perseguimento dei predetti obiettivi, le disposizioni in commento consentono ai soggetti interessati di provvedere al pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria scadenti nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, entro il 31 ottobre 2023, in un'unica soluzione, senza l'applicazione di sanzioni e di interessi.

L'intervento operato con l'**articolo 4** è quello di prorogare al 30 novembre 2023 il suddetto termine del 30 settembre 2023 per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali nonché di prorogare al medesimo termine il versamento delle relative imposte sostitutive.

Con riferimento **all'articolo 6**, si evidenzia che, in correlazione all'adozione della disposizione in tema di concordato preventivo biennale, si è ritenuto opportuno differire il termine entro cui è possibile adempiere agli obblighi informativi per il periodo d'imposta 2021, previsti per coloro che aderiscono al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, destinatari della disposizione in esame. L'obiettivo dell'intervento di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge è, infatti, quello di realizzare un miglior coordinamento delle esigenze informative sottese alla disposizione di cui al comma 73 della citata legge 190 del 2014 con i principi dettati dalla legge 9 agosto 2023, n. 111 ("delega fiscale") in materia di concordato preventivo biennale.

L'obiettivo generale dell'**articolo 7** è di anticipare dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023 il termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta – di cui all'articolo 1, commi da 2 a 9, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 – riconosciuti a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Inoltre, il comma 3, prevede che, qualora in sede di monitoraggio dell'applicazione dei crediti d'imposta dovessero emergere dei residui rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate siano destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione delle risorse di cui al comma in analisi può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

2.2 Indicatori

Con riferimento all'**articolo 2** si fa presente che, ai fini della valutazione degli effetti di impatto, sono stati analizzati i dati disponibili dei versamenti F24 con codice tributo 1717, istituito per tale regime di affrancamento dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023.

Un utile indicatore è dato dall'ammontare delle imposte sostitutive che verranno versate nel periodo intercorrente tra il 30 settembre 2023 e il 15 novembre 2023.

Riguardo alla disposizione di cui all'**articolo 3**, per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si potrà fare riferimento a specifici indicatori, quali, ad esempio:

- il numero dei contribuenti che si avvalgono della remissione in termini e differiscono, quindi, l'esecuzione dei versamenti, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per l'omesso o tardivo versamento;
- il numero di versamenti che vengono eseguiti con scadenza differita rispetto a quella originaria, senza l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti per l'omesso o tardivo versamento;
- il valore delle somme che vengono versate con scadenza differita rispetto a quella originaria, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per l'omesso o tardivo versamento;
- il numero di atti di accertamento e di riscossione coattiva che sarà possibile non adottare, in virtù della remissione in termini, rispetto a quelli che sarebbero adottati, per omesso o tardivo versamento, in assenza della norma che prevede la suddetta remissione.

Per quanto concerne l'**articolo 4** si fa presente che secondo la relazione tecnica al provvedimento la disposizione non determina effetti finanziari e la proroga interessa la medesima platea già considerata dalla disposizione originaria.

Per quel che concerne l'**articolo 6**, l'indicatore è costituito dalle informazioni (di tipo quantitativo e qualitativo) inviate entro il 30 novembre 2024 da parte dei contribuenti sottoposti al regime forfetario. Tali informazioni consentiranno di definire, in maniera più dettagliata, la base imponibile del concordato preventivo biennale formulato dall'Agenzia delle entrate.

Non risultano individuati indicatori con riferimento alla disposizione di cui all'**articolo 7**. Si fa presente che secondo la relazione tecnica al provvedimento la disposizione non determina effetti finanziari.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 2** l'impatto diretto è ascrivibile ai destinatari della misura fiscale, ossia: le persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell'esercizio dell'attività d'impresa; le società semplici ed i soggetti equiparati ex articolo 5 T.U.I.R.; gli enti non commerciali se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio degli stessi dell'attività di impresa; i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, salve le previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.

Per tali soggetti, infatti, le eventuali plusvalenze, derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle predette partecipazioni non sono assoggettate, per la parte rivalutata, ai regimi fiscali sostitutivi di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, alla disposizione non sono stati ascritti effetti per l'Erario, tenuto conto della circostanza che il nuovo termine ricade nella stessa annualità e che la proroga della misura interessa la medesima platea già considerata nella disposizione originaria. A conferma della neutralità finanziaria, si rileva inoltre che all'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività, in via prudenziale, non sono stati ascritti effetti positivi di gettito in mancanza di dati concernenti la specifica fattispecie in esame.

La norma contenuta nell'**articolo 3** agevola i contribuenti da un punto di vista economico e sociale, mediante la previsione di un arco temporale più ampio entro il quale effettuare i versamenti con scadenza nel periodo compreso tra il 4 luglio e il 31 luglio 2023, i quali dovranno essere invero effettuati entro il 31 ottobre 2023. Difatti, concedendo la remissione in termini per l'effettuazione dei versamenti tributari e contributivi, da un lato si consente ai contribuenti di provvedere alla loro esecuzione in un momento successivo rispetto a quello ordinario, rendendo meno gravoso l'impegno economico richiesto e/o evitando che, per una temporanea indisponibilità di risorse, si sia costretti a non eseguirli perché impegnati a fronteggiare i danni e le difficoltà immediatamente conseguenti al verificarsi degli eventi eccezionali da cui sono stati interessati; dall'altro lato, si consente ai medesimi soggetti di avere nell'immediato una maggiore disponibilità di risorse grazie alla quale assicurarsi un non peggioramento della propria condizione socio-economica.

Con l'intervento operato con l'**articolo 4** si concede il più ampio termine del 30 novembre 2023 alle Snc, Sas, S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a. per fruire delle condizioni agevolate previste dall'articolo 1, commi da 100 a 105 della Legge n. 197 del 2022 per assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione nonché beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Si concede, altresì, un più ampio termine per fruire della medesima agevolazione per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che si trasformano in società semplici.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, alla disposizione di cui all'**articolo 7** non sono ascritti effetti per l'Erario, dal momento che il nuovo termine ricade nella stessa annualità e che la proroga della misura interessa la stessa platea già considerata nella disposizione originaria.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 2** non sussistono impatti specifici nei confronti delle PMI, in quanto, come già chiarito, i destinatari della disposizione sono le persone fisiche, gli enti non commerciali (se l'operazione da cui potrebbe derivare un potenziale reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale), le società semplici e equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir e i soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Per quanto concerne l'**articolo 3** non si è a conoscenza di valutazioni sui citati effetti. Si evidenzia come le misure riguardano tutte le imprese e, quindi, anche le piccole e medie imprese.

La proroga del termine al 30 novembre 2023 disposta **dall'articolo 4** si applica indipendentemente dai requisiti dimensionali delle società e, dunque, avrà effetti anche sulle PMI.

L'**articolo 6** si rivolge a tutti i contribuenti soggetti al regime forfetario, ossia alle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo e, pertanto, produce effetti solamente indiretti sulle PMI.

Non sono state effettuate specifiche valutazioni in relazione agli effetti dell'intervento di cui all'**articolo 7** sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento contenuto nell'**articolo 3** non comporta alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento del mercato concorrenziale e sulla competitività imprenditoriale del Paese.

Per quanto concerne gli **articoli 2, 4 e 6** gli stessi non sembrano comportare effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

C. Oneri informativi

Gli interventi qui esaminati non comportano l'introduzione di nuovi oneri informativi per i soggetti interessati

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Con riferimento alle disposizioni in commento non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea in quanto le norme non sono state emanate al fine di recepire direttive comunitarie.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 2** l'attuazione della misura fiscale, ivi prevista, è demandata all'Amministrazione finanziaria nell'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento e riscossione dell'IRPEF, svolta sulla base delle risorse strumentali previste dalla legislazione vigente. Gli interventi normativi contenuti negli **articoli 3, 6 e 7** non prevedono l'adozione di disposizioni di attuazione.

In relazione a quanto previsto **dall'articolo 4** non si ravvisano fattori prevedibili che possano condizionarne o impedirne l'attuazione.

4.2 Monitoraggio

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 2** il monitoraggio dell'agevolazione, ivi prevista, è svolto nell'ambito dell'ordinaria attività di monitoraggio delle spese fiscali svolta dall'Amministrazione finanziaria utilizzando l'indicatore dato dall'ammontare delle imposte sostitutive che verranno versate nel periodo intercorrente tra il 30 settembre e il 15 novembre 2023. Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione dell'**articolo 3**. Per il controllo della tempestività dei versamenti si applicano gli ordinari sistemi di controllo basati sui dati delle dichiarazioni e dei versamenti e sull'incrocio degli stessi. Detti controlli sono effettuati dall'Agenzia delle entrate e dagli altri enti impositori.

Non è previsto un sistema specifico di monitoraggio dell'intervento di cui all'**articolo 4**.

La riscossione della imposta sostitutiva dei soggetti che fruiscono dell'agevolazione prorogata, di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105, della Legge n. 197 del 2022, rientra nella ordinaria attività di accertamento e riscossione posta in essere dall'Agenzia delle entrate.

Per l'**articolo 6**, il monitoraggio sarà effettuato dall'Amministrazione finanziaria tenendo conto delle informazioni (di tipo quantitativo e qualitativo) inviate entro il 30 novembre 2024 da parte dei

contribuenti sottoposti al regime forfetario. Tali informazioni consentiranno di definire, in maniera più dettagliata, la base imponibile del concordato preventivo biennale formulato dall’Agenzia delle entrate.

I commi 1 e 2 dell’**articolo 7** non influiscono sul monitoraggio delle fruizioni dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, previsti dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 197 del 2022 e dall’articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2023.

Il comma 3 della disposizione prevede che, qualora in sede di monitoraggio dell’applicazione dei crediti d’imposta dovessero emergere dei residui rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate sono destinate, per l’anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese anche mediante l’integrazione del Fondo di cui all’articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L’integrazione delle risorse di cui al comma in analisi può avvenire anche mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

Disposizioni in materia di difesa: articoli 11 (*Proroga del termine per l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare*) e **12** (*Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*).

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L’ intervento normativo recato **dall’articolo 11** è volto a differire al 31 gennaio 2024 il termine per gli adempimenti preliminari alla indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare fissati dall’articolo 69, comma 4, del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), che andavano in scadenza il 30 settembre 2023 (articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14). In considerazione dei tempi ristretti entro i quali effettuare tutti gli atti del procedimento elettivo recati da tale articolo (decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare per l’indizione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni; pubblicazione del bando per le candidature al rinnovo almeno un mese prima della citata pubblicazione del dPCM) risulta necessario il differimento dei termini di conclusione del procedimento del citato rinnovo.

L'obiettivo dell'intervento normativo di cui **all'articolo 12** è quello di prorogare la data del 31 dicembre 2023 quale data di riferimento per la rilevazione della forza effettiva (e delle rispettive deleghe) utile alla prima misurazione della rappresentatività ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 5, della legge n. 46 del 2022.

In particolare, la proroga si rende necessaria al fine di disporre, nella sola fase di prima applicazione, di un quadro quanto più possibile aderente alla situazione "effettiva" delle deleghe conferite, includendo in esso, anche gli effetti delle eventuali revoche intervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 3. In tale quadro, la proroga della data di riferimento per la prima misurazione della rappresentatività al 31 gennaio 2024 è sicuramente più idonea a garantire il pluralismo, a sua volta espressione del principio di libera determinazione del militare.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La proroga recata **dall'articolo 11** è motivata dalla necessità di effettuare, nei tempi, tutti gli atti prodromici del procedimento elettivo.

La disposizione di cui **all'articolo 12** è volta a prorogare il termine per la rilevazione della forza effettiva (e delle rispettive deleghe) utile alla prima misurazione della rappresentatività ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 5, della legge n. 46 del 2022 che ha conferito al Governo una serie di deleghe ad adottare, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le materie *per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale militare* allo scopo di garantire il più ampio esercizio della libertà sindacale da parte del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo specifico **dell'articolo 11** è permettere il corretto esercizio del procedimento elettivo di rinnovo. L'obiettivo generale è il buon andamento dell'ordinamento giudiziario militare

L'obiettivo dell'intervento normativo di cui **all'articolo 12** è quello di prorogare l'efficacia delle disposizioni, al fine di valorizzare il ruolo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate nelle rispettive procedure.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo che si intende realizzare con riferimento **all'articolo 11**, sarà accertato dopo il 31 gennaio 2024.

Obiettivo specifico **dell'articolo 12**. Indicatore: numero di associazioni a carattere sindacale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare rappresentative a livello nazionale.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione scelta è l'intervento legislativo.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo recato **dall'articolo 11**, tenuto conto che la proroga dei termini per l'indizione delle elezioni può avvenire solo attraverso la modifica della disposizione di legge che regola la materia.

L'opzione di non intervento di regolazione (opzione zero) è stata valutata, ma è stata esclusa dato che era necessario intervenire mediante la modifica della normativa (proroga dei termini), come sopra specificato in relazione alla criticità riscontrata consistente nel fatto di non riuscire a svolgere gli adempimenti pre-elettorali nei termini.

Le sopra esposte circostanze possono essere fronteggiate esclusivamente con il presente intervento. Allo stesso modo non risultano ipotizzabili, ovvero percorribili opzioni alternative rispetto al presente intervento senza il quale non sarebbe possibile esercitare il rinnovo del Consiglio previsto dal citato articolo 69 del d.lgs. n. 66 del 2010.

Al fine di giungere alla definizione della migliore opzione di intervento si è valutata per l'**articolo 12** anche l'opzione zero, che è stata scartata proprio per l'avvenuta constatazione della necessità di disporre, nella sola fase di prima applicazione, di un quadro quanto più possibile aderente alla situazione "effettiva" delle deleghe conferite, includendo in esso, anche gli effetti delle eventuali revoche intervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

L' "opzione zero" non è perseguibile dal momento che l'intervento proposto costituisce il presupposto necessario per realizzare una misurazione quanto più effettiva della rappresentatività.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che la proroga della disposizione legislativa che è sede della materia, può avvenire solo mediante il presente provvedimento.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per i destinatari di cui alla sezione 1

I principali impatti per i destinatari diretti (magistrati militari) dell'intervento regolatorio recato **dall'articolo 11** sono la possibilità di espletare regolarmente il loro diritto di voto.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

La proroga di cui **all'articolo 12** consente di garantire il più ampio esercizio della libertà sindacale da parte del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività

Le disposizioni impattano positivamente sul personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e sulla magistratura militare. Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

- distribuzione temporale degli effetti considerati

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, secondo le proroghe (31 gennaio 2024).

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Gli articoli 11 e 12 non contengono disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

Gli interventi proposti non introducono né eliminano oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incidono in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dagli articoli di cui trattasi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

Le disposizioni non sono suscettibili di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contengono disposizioni (di carattere settoriale) rivolte unicamente al personale militare e alla magistratura militare.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Le disposizioni non introducono oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

Gli interventi regolatori non recepiscono direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

L'opzione scelta è stata ritenuta l'unica percorribile, atteso che gli interventi di proroga possono avvenire solo attraverso tali disposizioni di carattere legislativo.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili in via primaria dell'attuazione degli interventi sono il Ministero della difesa (artt. 11 e 12) e il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 12).

5.2 Monitoraggio

Il Ministero della difesa (artt. 11 e 12) e il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 12) seguiranno l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'intervento e ne cureranno il monitoraggio.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto costruttivo e condiviso tra il Ministero della difesa, attraverso le sue articolazioni (lo Stato maggiore della difesa) e il Comando generale della Guardia di finanza per l'articolo 12 mentre per l'articolo 11 il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto con la Magistratura militare.

Disposizioni in materia di protezione civile: Articolo 13 (*Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina*).

Referente AIR: Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La disposizione in esame si inserisce nel contesto emergenziale connesso alla crisi ucraina, rispondendo all'esigenza di assicurare la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione coordinate dai Presidenti delle Regioni in veste di commissari delegati e dai Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 04/03/2022 e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nei limiti di spesa di 36 milioni di euro.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Gli accadimenti occorsi nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile.

Vista l'eccezionalità della situazione, il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 25 febbraio 2022, ha dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. Detto stato di emergenza è stato prorogato dal Consiglio dei ministri, dapprima, con deliberazione del 12 maggio 2022 (fino al 31 dicembre 2022) e successivamente con deliberazione del 28 dicembre 2022 (fino al 24 maggio 2023)

Con deliberazione del 28 febbraio 2022 il Consiglio dei ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Detto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023.

Con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 04/03/2022 è stato previsto che: a) il Dipartimento della protezione civile avrebbe assicurato il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, ad integrazione di quanto previsto dall'ordinaria rete di accoglienza gestita dal Ministero dell'interno; b) le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avrebbero assicurato, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile.

Con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è stato previsto che, ad integrazione della rete di accoglienza prevista dagli articoli 9 e 11 del D.lgs 18/08/2015 n. 142, con l'articolo 31 comma 1, lett. a), il Dipartimento della protezione civile avrebbe definito ulteriori forme di "accoglienza diffusa" da realizzarsi con il supporto dei Comuni, soggetti del Terzo Settore, centri di servizio per il volontariato, i soggetti iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui al D.lgs 25/07/1998, n. 286.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito

comunitario» è stato altresì disciplinato sul piano interno il regime di protezione temporanea, presupposto essenziale per l'accesso alle diverse misure assistenziali.

Con il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è stata autorizzata la proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina e dello stato di emergenza per intervento all'estero di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022. Attraverso tale decreto sono stati disposti ulteriori finanziamenti per la prosecuzione delle attività di assistenza e di accoglienza sul territorio nazionale.

Con l'articolo 13 del decreto-legge n. 132 del 2023, al fine di consentire - senza ricorrere a nuovi prelievi dal Fondo per le Emergenze Nazionali - la prosecuzione, fino al predetto termine, delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, si autorizza il Dipartimento della protezione civile a riallocare, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, risorse per tale finalità, da erogare alle amministrazioni interessate nel corso della predetta annualità, attingendo a quota parte delle economie di spesa maturate per l'accoglienza diffusa.

La disposizione dispone che la copertura finanziaria agli oneri derivanti dalla norma, pari a 36 milioni euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Per la gestione dell'accoglienza ai profughi provenienti dall'Ucraina e titolari dello speciale permesso di protezione temporanea rilasciato in conformità al DPCM 2022 attuativo del D. Lgs. 85/2003, in coerenza con le citate fonti e i successivi provvedimenti (DL n. 21/2022 e successive modifiche e integrazioni, DPCM 28/03/2022 e successive OCDPC) sono state attivate una serie di misure, attualmente operative fino al 31 dicembre 2023.

Con riferimento alle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 3, del decreto- legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, le attuali misure poste in essere permettono di stimare un ammontare di risorse disponibili al 31 dicembre 2023 per circa 67 milioni di euro.

In particolare, tale disponibilità deriva dalle minori spese sostenute o previste, a fine anno, con riferimento alle forme di accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del DL n. 21/2022 e s.m.i.. Per quanto concerne, invece, le attività direttamente poste in capo al SNPC (DPC e ai Presidenti delle Regioni-Commissari delegati mediante i servizi regionali di protezione civile), le somme impiegate e prelevate dal FEN "ordinario" per le esigenze dei Presidenti delle Regioni allo stato impiegate ammontano a € 129.998.151,20, cui occorre sommare una maggiore esigenza stimata al 31 dicembre 2023 per ulteriori 36 milioni di euro.

La disposizione è volta ad autorizzare l'impiego delle predette disponibilità residue, nel limite massimo di euro 36 milioni, per le spese sostenute e da sostenere, fino al 31 dicembre 2023, dal SNPC a favore dell'assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina, a valere sulle residue disponibili sopra indicate. Le risorse dovranno essere erogate alle amministrazioni interessate entro il 31 dicembre 2023.

2.2 Indicatori

Per quanto concerne gli aspetti quantitativi, la disposizione di cui all'articolo 13 del decreto-legge in esame prevede l'utilizzo, per le finalità sopra indicate, di risorse residue, nei limiti di 36 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto- legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento assicura la prosecuzione delle attività di accoglienza e assistenza da fornire ai titolari di protezione temporanea provenienti dall'Ucraina. Pertanto, la categoria che beneficia maggiormente dell'intervento è quella della popolazione ucraina giunta in Italia a seguito della crisi internazionale e destinataria del permesso di soggiorno per protezione temporanea. Si evidenzia che la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni, in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano di cui alla norma in esame, avrà luogo attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La specificità della misura non evidenzia impatti sulle PMI

B. Effetti sulla concorrenza

Non si rilevano effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

Dal presente intervento normativo non derivano oneri amministrativi in capo alle P.M.I., né sono previsti oneri informativi diretti a carico di cittadini e imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Si evidenzia che, trattandosi di accoglienza di cittadini sfollati provenienti dall'Ucraina, la materia riguarda le misure assistenziali assicurate in favore di titolari di protezione temporanea alla stregua di quanto previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Con Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 è stato previsto che il Dipartimento della protezione civile assicuri il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito della crisi internazionale sopra richiamata. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività previste. Per garantire il più efficace raccordo tra i diversi livelli operativi nello svolgimento delle attività di cui al presente contesto emergenziale, la citata Ordinanza, ha previsto l'istituzione di un comitato di coordinamento nazionale degli interventi composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, dal Direttore della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dal Coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Segretario Generale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.

I Commissari delegati e le Province autonome, per le finalità di cui all'OCDPC n. 872/2022, operano nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo già previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici.

Per la definizione e attuazione delle procedure i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento.

Inoltre, per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori da lui individuato.

I soggetti intestatari delle contabilità speciali provvedono a rendicontare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle attività svolte, secondo modalità e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione "protezione civile" della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia per il relativo rimborso mediante le contabilità speciali. Ciascuna Regione, quindi, trasmette al Dipartimento della Protezione civile i dati di rendicontazione ai fini della richiesta di rimborso.

Al riguardo il Dipartimento della protezione civile ha predisposto le "*Linee guida per la compilazione delle schede di rendicontazione delle spese sostenute*" al fine di rendere disponibili ai soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione finanziaria degli interventi (Commissari Delegati, Soggetti attuatori, EELL, enti operanti nel contesto emergenziale) le informazioni e le istruzioni necessarie per la corretta compilazione della modulistica per la predisposizione della rendicontazione e per il rimborso delle spese sostenute.

4.2 Monitoraggio

L'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 24 maggio 2022, n. 895, prevede che, per assicurare il coordinamento unitario dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 dell'OCPC n. 881 del 29 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, attivate a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022, il Capo del Dipartimento si avvale di un apposito Comitato, costituito con proprio provvedimento e composto da rappresentanti designati dalle Regioni e Province autonome, dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali e degli altri soggetti pubblici e privati direttamente interessati.

Il Dipartimento della protezione civile, inoltre, ha elaborato il "Piano nazionale per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina" del 13 aprile 2023 che descrive le misure generali organizzative messe in atto dal Servizio Nazionale della protezione civile per assicurare il monitoraggio qualitativo dei flussi, l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina.

Disposizioni in materia di imprese: Articolo 15 (*Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza*).

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy.

SINTESI DELL' AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo 15 si inserisce nel contesto della normativa in tema di proroghe del termine di esecuzione del Programma delle società ammesse alla Procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. 347/2003.

In proposito, si evidenzia che il d.l. 347/2003 contempla già la possibilità di prorogare il termine *de quo*:

- ai sensi dell'art. 4 comma 4 *ter*, per un massimo di 12 mesi *“Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali”*

- ai sensi dell'art. 4, comma 4 *septies*, *“Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi, o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa”*.

Tuttavia, tali disposizioni normative sono inidonee a fronteggiare l'ipotesi in cui l'atto di cessione esecutivo del programma liquidatorio sia messo in discussione nella sua validità nell'ambito di un contenzioso giurisdizionale, il cui esito, anche se favorevole, potrebbe giungere tardivamente rispetto al termine di esecuzione del programma già prorogato (art. 4, comma 4 *septies d.l. 347/2003 cit*).

Risulta evidente che destinatari della norma sono non soltanto le imprese nei cui confronti è emesso il provvedimento di proroga, ma anche i soggetti occupati presso le stesse, oltre chiaramente al Ministero delle imprese e del Made in Italy e i commissari straordinari per la parte amministrativa di competenza.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Come sopra rappresentato, le citate disposizioni normative, che nel caso di specie si intendono modificare, sono inidonee a fronteggiare l'ipotesi in cui l'atto di cessione esecutivo del programma liquidatorio sia messo in discussione nella sua validità nell'ambito di un contenzioso giurisdizionale, il quale, anche se favorevole, potrebbe giungere tardivamente rispetto al termine di esecuzione del programma già prorogato (art. 4, comma 4 *septies*).

Si evidenzia, infatti che a norma dell'art. 70 del d. lgs 270/1999, quando, essendo già stata concessa anche l'ultima utile proroga del programma, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, il Tribunale, su richiesta del Commissario Straordinario o anche d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, con le note conseguenze soprattutto in termini occupazionali.

Obiettivo generale è quindi quello di prorogare i termini previsti per l'amministrazione straordinaria di imprese in stato di insolvenza ove sia pendente un contenzioso giurisdizionale, mentre obiettivo specifico è rappresentato dalla emanazione di un provvedimento ad hoc per evitare che l'amministrazione straordinaria venga convertita in fallimento ai sensi dell'articolo 70 del d.lgs. 270/1999.

2.2 Indicatori

Con riferimento alla norma in esame, potrebbe essere preso in considerazione, quale indicatore, il numero di provvedimenti del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottati d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003, nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si ritiene che la norma in esame presenti impatti economici positivi estremamente rilevanti, in particolare con riferimento ai soggetti occupati presso le imprese nei cui confronti è esercitata la proroga. La norma, infatti, consente di salvaguardare i complessi aziendali - la cui cessione è già stata avviata- e, conseguentemente, i livelli occupazionali che verrebbero mantenuti con il buon esito della cessione stessa.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): la norma in esame non presenta effetti diretti nei confronti delle PMI, avendo ad oggetto grandi imprese in stato di insolvenza.

B. Effetti sulla concorrenza: Non si segnalano effetti specifici delle disposizioni in esame sulla concorrenza.

C. Oneri informativi: Le disposizioni analizzate non comportano oneri informativi a carico di PA o soggetti privati.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: Le norme analizzate non incidono sui livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

La norma in esame risulterà attuata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dai commissari straordinari competenti all'emissione dei decreti di proroga in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza.

4.2 Monitoraggio

L'attività di monitoraggio, ove necessario, sarà di competenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

****fine*